lavorativi successivi a quello in cui è stata ricevuta la domanda ; che l'esperienza ha dimostrato che tale termine è troppo breve per consentire alla Commissione di esaminare accuratamente le richieste presentate dagli Stati membri, di riunire e informare il Comitato di gestione per i cereali e di adottare la sua decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

All'articolo 1, primo comma, ultima frase, del regolamento n. 174/67/CEE, i termini « sei giorni lavorativi » sono sostituiti con i termini « dodici giorni lavorativi ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 9 aprile 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 446/68 DEL CONSIGLIO
del 9 aprile 1968
relativo alle misure particolari d'intervento nel settore del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], in particolare l'articolo 6, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'instaurazione di un regime di prezzi comuni nel settore del riso comporta la sostituzione dei sistemi nazionali di regionalizzazione del prezzo d'intervento, limitati al territorio di ciascuno Stato membro produttore, con un sistema comunitario uniforme ; che dovrebbe risultarne un nuovo orientamento delle correnti di scambio tra le zone eccedentarie e le zone deficitarie della Comunità ;

considerando che non è ancora possibile esprimere un giudizio definitivo circa l'adattamento del mercato alla nuova regionalizzazione dei prezzi del riso sul piano comunitario, nonché alla scomparsa delle zone di prezzi, che erano un tempo determinate dalla barriera dei prelievi intracomunitari ;

considerando, inoltre, che i raccolti di alcune regioni della Comunità potrebbero differire sensibilmente, per tutte le varietà di riso o per alcune di esse, dalla media degli anni precedenti e provocare momentaneamente in tali regioni un'evoluzione dei prezzi di mercato divergente dall'evoluzione dei prezzi nelle rimanenti regioni della Comunità ;

considerando che tale situazione potrebbe costringere gli organismi d'intervento ad effettuare in alcune regioni acquisti massicci senza che ciò sia imposto dall'evoluzione a lungo termine dei mercati della Comunità ;

considerando che occorre pertanto prevedere misure preventive che permettano al commercio di alleviare, per un determinato periodo, il mercato di tali regioni ;

considerando che, data l'omogeneità che deve caratterizzare il mercato comunitario del riso, è opportuno che tali misure siano valutate e decise da un punto di vista comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Quando, in una regione della Comunità, l'evoluzione dei prezzi del mercato registra una flessione o accusa una pesantezza che, per il riso o per alcune varietà

[1] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

di riso, tenuto conto del volume del raccolto o delle scorte regionali e tenuto conto della loro localizzazione, rischia di costringere l'organismo d'intervento ad effettuare acquisti massicci, lo Stato membro in questione può presentare una domanda presso la Commissione affinché l'organismo d'intervento sia autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, a prendere misure particolari d'intervento, sul mercato del risone, conformemente all'articolo 6 del regolamento summenzionato. La decisione della Commissione è adottata nel termine di dodici giorni lavorativi successivi a quello in cui è stata ricevuta la domanda.

Lo Stato membro motiva la propria domanda, nonché le misure che ritiene di dover adottare, ed indica la durata che prevede per la loro applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 9 aprile 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 447/68 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1968

che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 7, e l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede, per alcuni zuccheri, misure d'intervento attuate mediante acquisti ;

considerando che, ai fini di un buon funzionamento amministrativo, è opportuno prevedere che l'offerta all'intervento venga fatta per iscritto ;

considerando che l'attuazione di misure d'intervento comunitarie esige che lo zucchero venga preso in consegna dagli organismi d'intervento in un luogo determinato ; che a tal fine occorre stabilire che la presa in consegna potrà avvenire soltanto per zuccheri che al momento dell'offerta siano depositati in un magazzino riconosciuto ; che il riconoscimento del magazzino è dato secondo modalità da determinare seguendo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE ;

considerando che l'applicazione del regime degli interventi riguarda soltanto zuccheri fabbricati con barbabietole o con canne raccolte nella Comunità ; che inoltre il titolo III del regolamento n. 1009/67/CEE prevede una garanzia di prezzo e di smercio soltanto per i fabbricanti che beneficiano di una quota di base ; che, per tener conto di tale principio, è opportuno limitare l'intervento a detti fabbricanti ;

considerando che la vendita degli zuccheri detenuti dagli organismi d'intervento deve aver luogo senza discriminazioni tra tutti gli acquirenti della Comunità e alle condizioni più economiche possibili ; che il sistema dell'aggiudicazione consente in genere di conseguire tali obiettivi ; che, al fine di evitare che lo smercio dello zucchero avvenga in una situazione di mercato sfavorevole, occorre subordinare l'aggiudicazione ad un'autorizzazione preventiva da accordare secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE ; che per gli stessi motivi è opportuno respingere ogni offerta all'aggiudicazione che sembri non corrispondere alle possibilità di vendita più favorevoli ;

considerando tuttavia che talune situazioni particolari possono rendere opportuno il ricorso a processi

---

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.